

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

È costituito un Consorzio con attività esterna con la denominazione:

**"CONSORZIO TURISTICO MILANO - ITALIA - EXPORT"**

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

Il Consorzio ha sede in Milano, Piazzale Bacone n.2.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici amministrativi, dipendenze e altre unità locali.

**ARTICOLO 3**

Il Consorzio non ha finalità di lucro e ha lo scopo di creare una organizzazione comune tra consorziati con particolare riferimento alla progettazione e conduzione di servizi associati, alla promozione e sviluppo dell'immagine, alla realizzazione e gestione di progetti volti al potenziamento del sistema turistico, culturale e, alla ricerca di forme di finanziamento, all'Export del prodotto turistico.

Il Consorzio ha carattere multiregionale e possono aderirvi imprese enti e associazioni alberghiere e turistiche e quelle che ne condividono lo scopo e le finalità turistiche. Scopo principale è l'incremento

e la destagionalizzazione della domanda turistica estera. Il consorzio dovrà realizzare progetti promozionali volti all'internazionalizzazione e al miglior posizionamento sul mercato internazionale delle piccole e medie imprese consorziate.

Al fine di conseguire gli scopi consortili, il Consorzio si prefigge di:

A) istituire e gestire centri di commercializzazione e prenotazione (ricorrendo anche all'apertura di agenzie di viaggio in conformità alle Leggi Regionali vigenti);

B) provvedere alla presentazione collettiva in mostre e fiere dei servizi turistici;

C) favorire lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese;

D) istituire e gestire strutture di informazione anche informatizzate sulla ricettività turistica;

E) intraprendere iniziative pubblicitarie per promuovere l'immagine;

F) promuovere e realizzare studi, ricerche e azioni di marketing;

G) organizzare eventi e manifestazioni, individuare itinerari e iniziative, anche per incentivare la conoscenza dei prodotti e dei servizi di qualità;

H) creare marchi di qualità regolamentati dal Consi-

glio di Amministrazione con appositi regolamenti.

I) costituire e gestire Bureaux e Bureaux Turistici nazionali legati a segmenti del mercato turistico.

I singoli Bureaux saranno sottoposti ad apposito regolamento all'interno del quale dovranno sempre identificarsi le figure del Coordinatore, del Segretario generale, del Responsabile della Comunicazione, del Responsabile dei Rapporti con gli Organi Istituzionali e il Responsabile Tecnico.

J) promuovere e/o gestire momenti formativi volti all'aggiornamento ed alla riqualificazione;

K) promuovere e/o gestire servizi associati nel settore commerciale, amministrativo, contabile, giuridico, gestionale e quant'altro possa occorrere per l'esercizio delle attività turistiche;

L) provvedere alla presentazione presso Enti pubblici e/o privati di progetti volti al potenziamento del sistema turistico, culturale e ambientale con conseguente realizzazione e loro gestione;

M) provvedere alla presentazione presso Enti pubblici e/o privati di domande volte al potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche, anche come realtà individuale;

N) compiere qualunque altra operazione che sia consona agli scopi consortili.

Il Consorzio svolgerà le sue attività per conto e nell'interesse dei consorziati, in loro nome, direttamente o conferendo o ricevendo appalti, incarichi, commissioni o simili. Potrà inoltre svolgere le sue attività direttamente per conto proprio o di soggetti esterni che non siano consorziati.

Il Consorzio può compiere qualunque operazione e atto di natura mobiliare, immobiliare, fidejussoria, finanziaria ritenuta necessaria, utile ed opportuna al raggiungimento dei suoi fini. L'attività di natura finanziaria, anche se strumentale, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

#### **ARTICOLO 4**

Il Consorzio ha durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prolungata ed il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 23.

#### **ARTICOLO 5**

Il numero dei componenti è illimitato.

Possono essere consorziati:

- le persone fisiche o giuridiche titolari di attività turistiche o complementari al settore turistico, culturale e ambientale;
- le Associazioni siano esse di categoria o perse-

guano fini sociali di volontariato o servizio;

- Enti pubblici.

Le imprese che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione o a suo delegato, il quale deciderà discrezionalmente circa l'ammissibilità; la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo delegato e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, nonché quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni singola clausola in essi contenuta.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea a maggioranza.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non dovrà essere motivata, non è soggetta ad impugnativa e/o reclamo l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

La decisione di ammissione al Consorzio di una nuova impresa dovrà essere comunicata all'impresa interessata, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione.

#### **ARTICOLO 6**

Le imprese consorziate si obbligano:

- a non svolgere attività in contrasto con gli inte-

ressi comuni degli altri consorziati;

- a trasmettere al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni variante concernente l'impresa medesima, ivi incluso ogni mutamento della compagine sociale della propria azienda;

- ad ottemperare alle norme stabilite dal regolamento dal Consorzio;

- a non divulgare atti e fatti del Consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

#### **ARTICOLO 7**

L'inadempienza degli obblighi stabiliti nel presente statuto, l'inosservanza delle norme del regolamento, la perdita di uno dei requisiti di ammissione costituiscono causa di esclusione dell'impresa.

Sono inoltre escluse le imprese consorziate che si trovino nelle seguenti condizioni:

- versino in stato di insolvenza;

- vengano dichiarate fallite o sottoposte a procedure concorsuali;

- non corrispondano nel termine previsto la quota.

L'impresa esclusa non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

La quota associativa del consorziato escluso rimarrà nel fondo consortile.

#### **ARTICOLO 8**

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio, il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione e diviene automaticamente operativo 90 (novanta) giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante. All'esito del recesso si producono gli effetti di cui all'articolo 2609 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9**

In caso di trasferimento di azienda per causa morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di Consorzio, a condizione che valgano le disposizioni contenute nell'articolo 2610 del c.c..

#### **ARTICOLO 10**

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla mancata ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione.

#### **ARTICOLO 11**

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

#### **ARTICOLO 12**

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio a seguito di ammissioni, recesso, esclusione, trasferimento di azienda debbono essere iscritte nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui tali modificazioni sono state oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 13**

Il Fondo consortile è inizialmente fissato in complessivi Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati.

La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa da un contributo iniziale al Fondo consor-

tile stabilito nella misura di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per ciascun consorziato.

Per i nuovi consorziati il contributo iniziale potrà differenziarsi da quello sopra stabilito nella misura che verrà ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante un contributo annuale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il suddetto contributo potrà essere incrementato, su proposta del Consiglio di amministrazione da sottoporre a delibera dell'Assemblea Generale dei Consorziati, a seguito del sopravvenuto aumento dei costi di funzionamento del Consorzio.

Il singolo associato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

#### **ARTICOLO 14**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto eventuali giustificazioni e convoca immediatamen-

te il Consiglio di Amministrazione per deliberare i conseguenti provvedimenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno comunicate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ARTICOLO 15**

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati Fondatori;
- l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 16**

L'Assemblea dei Consorziati Fondatori è costituita da tutti i consorziati che hanno fondato il Consorzio alla data del 31/01/2005. L'assemblea regolarmente costituita, nomina tra i suoi partecipanti il Presidente dell'Assemblea dei Consorziati Fondatori, prende le decisioni a maggioranza, elegge, anche tra i Responsabili dei vari Bureaux, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente e ne determina i compensi;

- nomina i liquidatori determinandone i compensi.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga necessario.

I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

#### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea Generale dei Consorziati è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto al voto in proporzione alla quota sottoscritta, a condizione che abbiano interamente versato i contributi dovuti al Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

Essa emana le direttive per il funzionamento del

Consorzio e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi; discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 18**

L'Assemblea generale dei consorziati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata da spediti ai consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ad ora successiva.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire almeno il giorno prima di quello della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente è assistito da

un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, fatta eccezione per le materie al cui riguardo il presente statuto dispone diversamente.

L'assemblea è competente a:

- . Approvare il bilancio;
- . Emanare direttive al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- . Delibera sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'esclusione;
- . Deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;

. Deliberare sull'incremento del contributo annuale.  
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) Consiglieri fra i quali è nominato un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.

I membri scaduti possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'ufficio, la nomina di un direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la predisposizione delle modifiche del presente statuto da sottoporre all'Assemblea.

La responsabilità dei suoi compiti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

#### **ARTICOLO 20**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
- d) dare le opportune disponibilità per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

e) vigilare sulla conservazione e tenuta dei documenti;

f) accertare che si operi in conformità degli interessi dei consorziati;

g) adempiere agli incarichi espressamente conferitagli dell'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 21**

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un collegio arbitrale, di natura rituale, costituito da 3 (tre) membri, dei quali uno designato da ciascuno delle parti e il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole composizione e senza formalità di procedure.

#### **ARTICOLO 22**

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di Legge, il bilancio consuntivo da presentare in Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in nessun modo ripartiti fra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i 2 (due) anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

#### **ARTICOLO 23**

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio, dovranno essere deliberati dall'Assemblea generale dei consorziati con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte a Regi-

stro delle Imprese di Milano a cura del Consiglio di Amministrazione entro 20 (venti) giorni dal verificarsi delle modificazioni, salvo solo il caso di scioglimento anticipato del Consorzio previsto dall'art. 2611 n. 3 c.c., il quale dovrà essere invece deliberato all'unanimità.

Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle Leggi regionali a favore delle forme Associazionistiche il Consorzio si obbliga a comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica al contratto consortile deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati.

#### **ARTICOLO 24**

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea dei Consorziati Fondatori nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa ai contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici e pubbliche Amministrazioni, sarà devoluto nei termini di legge.

Le eventuali passività saranno sopportate in funzione delle quote di partecipazione dei consorziati.

#### **ARTICOLO 25**

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

FIRMATO:

MARCO INNOCENTI

ALBERTO MERLATO

CARLO FOSSATI

CIRO DE VINCENZO NOTAIO